



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1229 c.o.m.

Periodi di permanenza minima nel grado

Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) tenente colonnello:

1) 5 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado;

2) 7 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado;

3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni;

b) colonnello: 6 anni;

c) generale di brigata: 4 anni;

d) generale di divisione: 3 anni. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:

a) sottotenente: 2 anni;

b) tenente: 4 anni;

c) capitano: (7) anni;

d) maggiore: 5 anni.

Versione in vigore dal 27 marzo 2012 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 febbraio 2014 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1229-periodi-di-permanenza-minima-nel-grado/versione/9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it